

COMUNE DI VILLANTERIO

Provincia di Pavia

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3

OGGETTO: Determinazioni confermatrice dell'affidamento alla società partecipata Broni-Stradella S.p.A. del servizio di gestione rifiuti secondo il modello in house providing

L'anno duemiladiciassette addì 28 del mese di febbraio alle ore 21,10 nella sala comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

		P.	A.			P.	A.
1°	Silvio CORBELLINI	X		8°	Monica BONIZZONI	X	
2°	Giuseppe SAVOIA	X		9°	Katia CECCATO	X	
3°	Virginio CLERICI	X		10°	Gianluigi POMA	X	
4°	Angela SCHIAVINI	X		11°	Angelo Ernesto RASTELLI		X
5°	Giuseppe SCOTTI	X		12°	Francesco RANGHIERO	X	
6°	Stefania VALENTINI	X		13°	Alessandro BERSI	X	
7°	Massimo PAGANI	X		14°			

Assiste il Segretario Comunale Dr. Ferrara Giuseppe

Il Sig. Corbellini Silvio – Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

Oggetto: Determinazioni confermativa dell'affidamento alla società partecipata Broni-Stradella S.p.A. del servizio di gestione rifiuti secondo il modello in house providing

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco

Premesso che questo Comune è socio di Broni Stradella Spa e che alla stessa è stato affidato il servizio di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO CHE:

- a. Broni Stradella S.p.A. è Società che è stata costituita e partecipata a seguito della trasformazione del Consorzio Intercomunale per lo Sviluppo del Comprensorio di Broni e Stradella;
- b. Broni Stradella S.p.A. è stata ed è perciò legittimata e titolata (come peraltro indagato ed espressamente riconosciuto anche in puntuali precedenti giurisprudenziali, e, per tutti, si confronti Consiglio di Stato, Sentenza n. 4862/07), senza soluzione di continuità, alla conservazione dell'affidamento del servizio fino alla conformazione della gestione all'obbligatoria costituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali previsti dall'art. 3 bis del DL 138/2011, sostanziosamente esso, come detto, nella scelta condivisa operata dagli Enti Soci, tra i quali il Comune di Villanterio, di gestire i servizi, oggetto della missione sociale, a mezzo della costituita Società, e con conseguente reciproco obbligo di affidamento ad essa dei servizi medesimi, e cioè al di là della regolamentazione di dettaglio ed operativa che ciascun Comune ha concordato o concorderà con la Società medesima;
- c. Broni Stradella S.p.A., poi, nel tempo, in coerenza con la ripartizione organizzativa interna si è comunque strutturata, con risorse materiali ed umane proprie, in funzione dell'erogazione in via diretta dei servizi ambientali, ad eccezione di limitati segmenti per cui si è avvalsa e si avvale di soggetti terzi;
- d. Anche per ciò, i Comuni Soci, titolari complessivamente della partecipazione di maggioranza, tra i quali il Comune di Villanterio si sono determinati e conseguentemente hanno impartito alla Società controllata l'indirizzo di modificare la propria struttura e la propria organizzazione al fine di mutare il modello gestionale di erogazione del servizio, con il passaggio dal modulo del partenariato pubblico-privato a quello *in house providing* nella perdurante ottica della valorizzazione di asset ritenuto strategico;
- e. E cioè nel rispetto del vincolo societario contratto all'atto della costituzione e partecipazione in Broni Stradella S.p.A., costituito dalla scelta condivisa operata dagli Enti Soci di gestire i servizi a mezzo della Società partecipata ed in funzione della sua conservazione ed implementazione nella prospettiva di una gestione pubblica d'ambito come già prefigurato dall'Amministrazione Provinciale con la delibera consiliare n. 17/2015, ed in coerenza con il quadro normativo di riferimento, e segnatamente con l'art. 3 bis del DL 138/2011, che impone gestioni sovra comunali, come riconosciuto anche in recenti interpretazioni giurisprudenziali (Cfr. TAR Liguria, Sentenza n. 120 dell'8 febbraio 2016);

DATO ATTO CHE il predetto indirizzo e' stato fatto proprio ed ottemperato da Broni Stradella S.p.A. che, con l'espressa condivisione dei Comuni Soci, tra cui il Comune di Villanterio resa nelle competenti sedute assembleari:

- ha mutato la composizione della compagine societaria con il recesso del Socio Privato in conseguenza del determinato mutamento organizzativo e della missione della Societa', e pertanto con la integrale e sostanziale pubblicizzazione della compagine.
- ha mutato la propria organizzazione e disciplina statutaria garantendo il rapporto interorganico e di controllo da parte dei Comuni Soci in coerenza con i principi ed i requisiti di ascendenza comunitaria richiesti per la forma di gestione *in house providing*, in quanto:
 1. e' stato consacrato il principio che la Societa' e' soggetta all'indirizzo ed al controllo degli Enti Pubblici Soci e non puo' perseguire interessi contrari a quelli di cui i medesimi sono portatori (articolo 1);
 2. e' stato individuato un oggetto sociale preminente, gestione in via diretta di servizi pubblici locali, tra cui il servizio di igiene urbana, e con il conseguente e coerente vincolo, in ogni caso, a realizzare la propria attivita' per conto degli Enti Locali Soci in misura non inferiore all'80% del fatturato annuo;
 3. e' stato garantito il controllo congiunto dei Comuni Soci sulla Societa', in uno con il controllo esclusivo e autonomo di ogni singolo Comune, anche di modeste dimensioni, ovvero titolare di modesta quota azionaria, sulla stessa Societa' in rapporto ai servizi affidati, e cio' attraverso, rispettivamente:
 - l'attribuzione delle decisioni strategiche all'Assemblea che dovra' esprimersi con il voto favorevole della maggioranza dei Soci pubblici purché rappresentativo anche della maggioranza numerica degli Enti Pubblici Locali Soci, nonché previa richiesta, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, del parere del Comitato sul Controllo Analogo (art. 12);
 - l'istituzione del Comitato di Controllo Analogo, composto dai rappresentanti legali degli Enti Locali Soci, garantendo un'equa rappresentanza delle differenti aree territoriali, e preposto a verificare che la Societa' operi coerentemente e si conformi ai principi ed ai presupposti del modello *in house providing*, garantendo il costante controllo sulla Societa' da parte degli Enti Locali Soci in conformita' allo Statuto, nonché agli atti di affidamento e ai contratti di servizio (artt. 17-19);
 - la limitazione dei poteri decisionali del Consiglio di Amministrazione, sottoposto altresì a stringenti obblighi di informazione ai fini dell'esercizio dei poteri di controllo da parte degli Enti Locali Soci (art. 13);
 - l'attribuzione a ciascun Ente Locale Socio, che ha affidato servizi alla Societa', del diritto di veto, sia in sede Assembleare, che in seno al Comitato di Controllo Analogo (artt. 12 e 18), sulle decisioni attinenti la gestione dei servizi locali e costituzione e gestione di opere funzionali ai medesimi realizzate dalla Societa' nel territorio di riferimento, e ferma comunque la regolamentazione del rapporto di servizio con esso a mezzo di apposito contratto e/o convenzione che assicuri il controllo più sopra precisato;

CONSIDERATO CHE il quadro normativo in materia cui occorre fare riferimento e' dato dal combinato disposto dell'art. 34 del DL 179/2012, come successivamente integrato dall'art. 13 del DL 150/2013, e dell'art. 3 bis del DL 138/2011, secondo cui:

- i servizi pubblici locali di rilevanza economica, coerentemente e per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012, possono essere gestiti indifferentemente a mezzo di operatore privato selezionato con gara, ovvero del c.d. partenariato pubblico privato con socio selezionato con procedura ad evidenza pubblica, ovvero secondo modello in house con affidamento diretto ad un soggetto solo formalmente diverso dall'Ente affidante, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo. Cio', per quanto qui rileva, con definitiva codificazione che l'affidamento diretto, o in house, lungi dal configurarsi come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locali, costituisce invece una delle normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento in house, costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale;
- gli affidamenti in essere conformi alla disciplina di genesi comunitaria possono essere mantenuti;
- l'individuazione delle soluzioni gestionali a regime e' rimessa unicamente agli Enti di Governo degli Ambiti e conseguentemente sottratta al singolo Ente Locale al fine di non pregiudicare e/o ritardare il prescritto avvio della gestione del servizio per macro aree, finalita' questa che e' gia' stata ritenuta idonea dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 134/2013, a giustificare la legittima costituzione di previsione analoga contenuta nella disciplina in materia di servizio di distribuzione gas;

CONSIDERATO CHE la riorganizzazione di Broni Stradella Spa è avvenuta nell'ottica di confermare l'attuale Gestore con il passaggio, senza soluzione di continuità, tra modelli gestionali equiordinati e parimenti legittimi (partenariato pubblico e in house providing), e nel rispetto del vincolo societario contratto all'atto della costituzione e partecipazione in Broni Stradella SpA, sostanziandosi esso, come detto, nella scelta condivisa operata dagli Enti Soci (tra i quali Comune di Stradella) di gestire i servizi, oggetto della missione sociale, a mezzo della costituita Società, e con conseguente reciproco obbligo di affidamento ad essa dei servizi medesimi;

RILEVATO PERTANTO CHE, seppur in quadro normativo in continua evoluzione ed oggetto di interpretazioni non certo univoche, la conferma del modulo gestionale del servizio prescelto, a mezzo di Broni Stradella Spa conformata al modello *in house*:

- è coerente e va proprio nel senso auspicato dal riquadro normativo di riferimento, ivi compresa la disciplina a regime che impone gestioni sovra comunali come riconosciuto anche in recenti interpretazioni giurisprudenziali (Cfr. TAR Liguria, sentenza n. 120 dell'8 febbraio 2016), anticipate proprio dalla valorizzazione di un modello pluripartecipato già in essere, com'è, nel caso, Broni Stradella Spa;
- è coerente con quanto prefigurato dell'Amministrazione Provinciale con citata delibera consiliare n. 17/2015 ovvero sia con una gestione pubblica d'Ambito del servizio di igiene urbana con aggregazione sinergica dei Gestori pubblici operanti nel Bacino provinciale.

SOTTOLINEATO CHE una differente opzione gestionale (gara o società mista con socio operativo) apparirebbe del resto meno coerente rispetto a quella prescelta solchè si abbia riguardo:

- alla scelta già a suo tempo operata dal Comune di Villanterio, di gestire il servizio di igiene urbana a mezzo della partecipata Broni Stradella Spa, ed apparendo irragionevole, e fors'anche in conflitto di interessi, il depauperamento di Società cui i Soci, come noto, sono legati da contratto sociale con le correlate obbligazioni di agevolare il conseguimento delle finalità statutarie, e consapevoli pertanto che la sottrazione dei servizi priverebbe la medesima di risorse che rappresentano patrimonio comune di tutti i Comuni Soci;
- all'approccio unitario prefigurato dalla normativa statale, che, per il servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, richiede a regime la perimetrazione, da parte delle Regioni, di ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, di dimensioni di norma non inferiori almeno a quella del territorio provinciale, tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza dei servizi, nonché l'istituzione di corrispondenti enti di governo cui demandare le funzioni di organizzazione dei servizi, compreso quello dei rifiuti, anche mediante la scelta della forma di gestione;
- alla correlata ed attuale fase transitoria, essendo oggi ignote quali possano essere le coordinate economiche e temporali capaci di coniugarsi con quelle che saranno le scelte gestionali che verranno attuate con il sistema d'Ambito in funzione del perseguimento dei migliori obiettivi di economicità ed efficienza gestionale, il che peraltro renderebbe una scelta alternativa di dubbia attuabilità per l'assenza di soggetti astrattamente interessati in mancanza di certezze sulla durata e sulle condizioni economiche dell'affidamento.

Tutto ciò fermo e pregiudiziale in ogni caso la previa valutazione di congruità e convenienza della scelta gestionale operata, come risultante nella Relazione di cui art. 34, comma 20 del DL 179/2012 di seguito espressamente richiamata ed allegata.

VISTA la Relazione prevista dall'art. 34, comma 20 del DL 179/2012 allegata che dimostra e conferma la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'affidamento del servizio di igiene ambientale secondo il modello in house providing, motivando la scelta anche sotto il profilo dell'efficienza gestionale e dell'economicità.

RITENUTA pertanto la sostenibilità giuridica e la convenienza nonché l'opportunità, oltre che la rispondenza al pubblico interesse, della conferma in via ricognitiva, dell'attuale modalità di gestione del servizio rifiuti purchè con le previsioni convenzionali necessarie.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità;

Visti i pareri favorevoli dei funzionari responsabili in relazione alle rispettive competenze, come da dichiarazione allegata al presente provvedimento;

Visto il parere del Revisore, che in allegato forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1 Di approvare le premesse al presente atto che qui si intendono integralmente riportate;
- 2 Di confermare l'affidamento del servizio di gestione rifiuti secondo il modello *in house providing* a favore di Broni Stradella Spa secondo il mutato assetto sociale ed organizzativo, recependo a tal fine ed in allegato la relativa documentazione:

-Statuto Broni Stradella S.p.a.

-Relazione sui servizi pubblici locali in house del Comune di Villanterio relazione tecnico-amministrativa - (rif, commi 20, 21 - art. 34 dl. 179/2012 e s.m.i.);

-Allegato 1 alla relazione tecnico-amministrativa

- Piano finanziario 2017
-
- Relazione allegata al paiano finanziario
- Schema contratto di servizio per la gestione del servizio di igiene urbana e dei servizi di tutela ambientale;

3. Di approvare contestualmente lo schema di Contratto di Servizio per la gestione del servizio di igiene urbana e dei servizi di tutela ambientale;
4. Di i demandare agli Organi ed Uffici competenti l'espletamento di ogni attività necessaria e funzionale all'esecuzione della presente deliberazione.

Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere,
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile

PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 49,c1 e 147 bis, c1 d.Lgs267/2000 SULLA PROPOSTA DELIBERAZIONE

Deliberazione di C.C. N. 3 del 28.2.2017

OGGETTO: Determinazioni confermativa dell'affidamento alla società partecipata Broni-Stradella S.p.A. del servizio di gestione rifiuti secondo il modello in house providing

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, c.1 del D.Lgs 267/2000

Villanterio, lì 28.2.2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom. Siro SCHIAVI

PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 49,c1 e 147 bis, c1 d.Lgs267/2000 SULLA PROPOSTA DELIBERAZIONE

Deliberazione di C.C. N. 3 del 28.2.2017

OGGETTO: Determinazioni confermativa dell'affidamento alla società partecipata Broni-Stradella S.p.A. del servizio di gestione rifiuti secondo il modello in house providing

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, c.1 del D.Lgs 267/2000

Villanterio, lì 28.2.2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE-FINANZIARIA

Rag. Enrica Quattrini

Il Presidente

Silvio Corbellini

Il Consigliere Anziano

Giuseppe Savoia

Il Segretario Comunale

Dott. Giuseppe Ferrara

N. Reg. atti pubblicati

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi

Dal 3.3.2017 al 18.3.2017

Lì 3.3.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giuseppe Ferrara

Certificato di esecutività

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata come sopra indicato ed

[] è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del

3° comma dell'art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

Il Segretario Comunale

